

Delibera n° 234

Estratto del processo verbale della seduta del
18 febbraio 2022

oggetto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEGLI AIUTI PER INADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEI BENEFICIARI DELLE MISURE 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI, 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA E 13 INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare:
 - l'articolo 28 concernente i pagamenti agro-climatico-ambientali;
 - l'articolo 29 concernente l'agricoltura biologica;
 - l'articolo 31 concernente l'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e in particolare:
 - l'articolo 19, concernente le sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione;
 - l'articolo 35 concernente, tra l'altro, l'inadempienza dei criteri di ammissibilità e di impegni o altri obblighi posti a carico dei beneficiari;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, pubblicato sulla GUCE del 28/12/2020;
- il regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione del 2 aprile 2021 n. 48, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 aprile 2021 n. 15;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 707 del 7 maggio 2021, pubblicata sul II Supplemento ordinario n. 14 del 12 maggio 2021 al Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 2021, avente ad oggetto l'approvazione, tra l'altro, dei bandi delle seguenti misure del PSR connesse alla superficie e agli animali:
 - misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali;
 - misura 11, agricoltura biologica;
 - misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane;
 - n. 920 del 10 giugno 2021 e n. 1876 del 2 dicembre 2021, con le quali sono state apportate delle modifiche ai bandi approvati con la deliberazione sopra citata;
- i seguenti articoli del bando di misura 10:
 - articolo 8 riguardante i beneficiari della misura;

- articolo 11 concernente i requisiti di ammissibilità;
 - articolo 18 concernente gli impegni essenziali e i Capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX concernente gli impegni accessori posti a carico dei beneficiari;
- i seguenti articoli del bando di misura 11:
- articolo 8 riguardante i beneficiari della misura;
 - articolo 11 concernente i requisiti di ammissibilità;
 - articoli 17 e 18 disciplinanti gli impegni essenziali e accessori posti a carico dei beneficiari;
- i seguenti articoli del bando di misura 13:
- articoli 8 e 9 concernenti i beneficiari e i requisiti di ammissibilità;
 - articolo 19 concernente i casi di decadenza ed esclusione del sostegno;

Dato atto che i bandi delle misure 10, 11 e 13 sopra richiamati rimandano ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione delle modalità di controllo dei casi di decadenza, di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni essenziali e accessori, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale;

Visti altresì:

- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione, n. 11, adottata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2021) 6863 final di data 17 settembre 2021 della quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1473 del 24 settembre 2021 e, in particolare, le schede descrittive delle misure 10 - pagamenti agro-climatico-ambientali, 11 - agricoltura biologica e 13 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane;
- la circolare dell'Organismo Pagatore – AGEA – Istruzioni operative n. 13 del 19/02/2021 "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021" e successive modifiche;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 10 marzo 2020 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e, in particolare:
 - gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 recanti disposizioni specifiche per i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per infrazioni degli impegni nell'ambito delle misure connesse alla superficie;
 - l'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) secondo il quale le Regioni ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione per l'applicazione delle riduzioni o per l'esclusione dell'aiuto;

Ritenuto necessario individuare i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti, derivanti dalla violazione degli impegni previsti a carico dei beneficiari delle misure 10, 11 e 13;

Viste le schede predisposte dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura nella sua qualità di struttura responsabile delle citate misure, che indicano gli impegni a carico dei beneficiari degli aiuti ed i correlati casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto, come riportati negli allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti, come riportati negli allegati alla presente deliberazione, sono individuati e applicati tenendo conto della effettiva controllabilità degli impegni e del principio di proporzionalità e sono modulati secondo la gravità dell'inadempienza commessa, in osservanza della normativa comunitaria sopra richiamata;
- i casi di cui sopra trovano applicazione a tutte le domande di pagamento connesse a domande di sostegno presentate a valere sui bandi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 707/2021, nonché ai fini dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 809/2014;
- tutti gli impegni, criteri e obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dell'aiuto sono stati definiti in modo coerente con le informazioni contenute nel sistema informativo messo a disposizione dall'Organismo pagatore, l'applicativo VCM – verificabilità e controllabilità delle misure;

Visti infine:

- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1)** Di individuare, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del decreto ministeriale 10 marzo 2020, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti, come indicati negli allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, derivanti dall'inadempimento di impegni da parte dei beneficiari dei bandi approvati con DGR n. 707/2021 concernenti le misure del PSR 2014-2020 10 - pagamenti agro-climatico ambientali, 11 - agricoltura biologica e 13 - indennità a favore di agricoltori delle zone montane.
- 2)** Di dare atto che i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti come riportati negli allegati alla presente deliberazione:
 - a) sono individuati e applicati tenendo conto della effettiva controllabilità degli impegni e del principio di proporzionalità e sono modulati secondo la gravità dell'inadempienza commessa, in osservanza della normativa comunitaria richiamata in premessa;
 - b) trovano applicazione a tutte le domande di pagamento connesse a domande di sostegno presentate a valere sui bandi relativi alle misure 10, 11 e 13 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 707/2021;
 - c) trovano applicazione ai fini dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 809/2014.
- 3)** Di dare atto che tutti gli impegni, criteri e obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dell'aiuto di cui agli allegati sono stati definiti in modo coerente con le informazioni contenute nel sistema informativo VCM messo a disposizione dall'Organismo pagatore.
- 4)** Di dare atto che per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni a carico dei beneficiari delle misure di cui al punto 1) si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014-2020 nonché al decreto ministeriale 10 marzo 2020.
- 5)** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE